



COMUNE DI CURSI

c.a.p. 73020

PROVINCIA DI LECCE

COPIA VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del Reg.

OGGETTO: TARI 2019. APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO. ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E MODIFICA REGOLAMENTO.

Data 29/03/2019

L'anno 2019 il giorno 29 del mese di MARZO alle ore 19:30 in Corsi e nella sala consiliare della sede Municipale – Piazza Pio XII, alla 1^a convocazione, in seduta Straordinaria, notificata a ciascun Consigliere con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg. Consiglieri, presenti all'appello nominale:.

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data 25/03/2019

Il responsabile del servizio

F.to Dott. Benvenuto
BISCONTI

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data 25/03/2019

Il responsabile di ragioneria

F.to Dott. Benvenuto
BISCONTI

		Presente	Assente
1	MELCORE Antonio	Si	
2	MACRI' Antonio	Si	
3	CHILLA Emanuela	Si	
4	LANZILOTTO Daniele Rocco	Si	
5	ZAMINGA Daniele	Si	
6	LANZILOTTO Giuseppe		Si
7	TREGLIA Luigi	Si	
8	D'AUTILIA Marco	Si	
9	DE LUCA Primaldo	Si	
10	CHILLA Luigi		Si
11	DE GIORGI Giovanni	Si	
12	SANTORO William Marco	Si	
13	ROMANO Maurizio	Si	

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Poiché il numero dei presenti è sufficiente a rendere legale l'adunanza, assume la presidenza il LANZILOTTO Daniele Rocco nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO che, con la partecipazione al presente atto del IL SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott. Paolo PALLARA
Dichiara aperta la seduta in forma pubblica invitando il Consiglio Comunale a discutere sull'oggetto sopraindicato

Assessori Esterni

Presente

Assente

IACOVAZZI Maria Crescenza
BARONE Daniele
SPECCHIA Giovanni Agostino
FRISULLO Ilaria

X
X
X
X

Relaziona il Sindaco, illustrando l'argomento all'O.d.G. e precisando di non condividere il piano. Lo stesso è stato predisposto dall'AGER, con poca possibilità di intervento da parte dei Comuni. Per cui i comuni hanno anche proposto all'AGER, provocatoriamente, di venire a illustrare direttamente ai cittadini questo piano e di occuparsi anche di riscuotere le tariffe.

Per quanto riguarda le gare-ponte effettuate dai vari comuni dell'ARO 5, si sta verificando che le stesse costano meno rispetto al costo complessivo del servizio previsto, il che dimostra che l'economia di scala non funziona con questo servizio.

Interviene il consigliere SANTORO William Marco, che lamenta come i costi del servizio aumentino sempre di più. Per cui occorre incentivare la raccolta differenziata, che attualmente per Corsi è del 27%.

Il Sindaco precisa che nel 2009 è stata inserita nei contratti una clausola, secondo cui i proventi della raccolta differenziata sarebbero andati al gestore del servizio. Quindi attualmente il beneficio non ricade sui comuni. E' ovvio che con il nuovo contratto questa norma cambierà e sarà interesse dei comuni incentivare al massimo la raccolta differenziata.

Inoltre, spiega che il costo del servizio quest'anno risulta aumentato per tutti i Comuni a causa della vertenza con la società Progetto Ambiente, che si è conclusa con una transazione. Anche qui i comuni hanno avuto poca possibilità di intervento. Ma il costo del comune di Corsi è stato proporzionalmente inferiore a tanti altri comuni di analoghe dimensioni, il quanto era parametrato sull'effettivo conferimento e il comune di Corsi si è comportato in modo virtuoso.

Dopo di ciò,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30.05.2016, il quale all'articolo 13 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, inviato all'Autorità di bacino territoriale per gli adempimenti di sua competenza, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2019 di € 682.503,07 *così ripartiti:*

COSTI FISSI € 465.428,35

COSTI VARIABILI € 217.074,72

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 09.03.2018, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2018;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Preso atto che con la legge di bilancio 2019 lo Stato ha inteso liberalizzare la potestà degli Enti locali di aumentare le tariffe relative ai tributi comunali, nei limiti massimi stabiliti dalla legge;

Preso atto che il blocco in oggetto non ha mai riguardato le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Richiamato l'articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale, attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013, ha prorogato al 2017 la possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI;

Preso atto:

- che il piano finanziario redatto dal competente Settore, con la assistenza della società che fornisce assistenza informatica all'ente, sulla base dei costi risultanti dal rispettivo Piano inviato dal gestore del servizio e dei costi aggiuntivi sostenuti dall'ente, comprende oltre i costi per lo svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti, anche quelli per la gestione amministrativa dell'entrata;
- che l'importo complessivo della spesa per il servizio di smaltimento rifiuti risulta pari ad € 682.503,07 al netto della addizionale provinciale pari al 5%;

Dato atto:

- che tenuto conto della distribuzione della produzione dei rifiuti per le utenze, si è attribuito l'86,20% alle utenze domestiche e il 13,80% alle utenze non domestiche, mantenendo il medesimo rapporto applicato nell'esercizio precedente;
- che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l'anno 2019 in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
- che anche per il 2019 si è cercato di contenere al massimo i costi, nel pieno rispetto della normativa che impone la copertura del 100% dei medesimi e garantiscono, contemporaneamente, un contenimento della tariffa a carico delle utenze domestiche e non domestiche nei limiti consentiti dalla legge;

Considerato che il comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC recita: "Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.

Ritenuto pertanto necessario stabilire con il presente provvedimento e solo limitatamente all'anno 2019, a parziale modifica dell'art. 34 comma 1, le rate di versamento della TARI nel seguente modo:

- prima rata entro il 15 Aprile 2019 (acconto pari ad 1/4 dell'importo dell'anno 2018);
- seconda entro il 31 Maggio 2019; (acconto pari ad 1/4 dell'importo dell'anno 2018)
- terza rata entro il 31 Luglio 2019; (50% del saldo di tariffa 2019)
- quarta rata entro il 30 Settembre 2019; (50% del saldo di tariffa 2019)

Dato atto, quindi, che per il 2019 le rate di Luglio e Settembre 2019 sono relative al saldo complessivo di quanto restante a carico di ogni utente sulla base della tariffe definitivamente approvate e deliberate per l'anno 2019 e che è consentito il versamento a saldo anche in unica soluzione entro il 31 luglio 2019;

Ritenuto di dover applicare per il 2019 questa ulteriore facoltà al fine di non pesare notevolmente sulle già scarse disponibilità dei cittadini con il duplice intento di allontanare dalla fine dell'anno l'incombenza dei carichi fiscali locali oltre che allineare definitivamente i flussi di cassa in entrata con la correlativa spesa del servizio in questione;

Ritenuto altresì opportuno, a seguito di simulazioni effettuate dal servizio finanziario, finalizzate a ripartire equamente il carico tributario tra i contribuenti, nel rispetto dei coefficienti stabiliti per legge e del principio comunitario "chi più inquina più paga", fissare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui alle tabelle riportate nell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 come dettagliatamente riportato nell'allegato piano tariffario del presente provvedimento, nell'ottica della gradualità applicativa;

Visto, in particolare, il Piano economico-finanziario nel quale sono evidenziati i costi diretti ed indiretti della gestione del servizio sul territorio (allegato A);

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2019, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- Il D.M. con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di esercizio 2019/2021 è stato prorogato al 31.03.2019;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate

tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico-finanziario, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Con n. 8 (otto) voti favorevoli e n. 3 (tre) contrari (SANTORO William Marco, DE GIORGI Giovanni e ROMANO Maurizio), resi per alzata di mano:

DELIBERA

1) di istituire quali tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi applicabili per l'anno 2019 alle singole categorie di utenza domestica e non domestica il Piano Tariffario dettagliato all'interno del Piano Finanziario, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, che prevede la seguente ripartizione percentuale del costo del servizio:

- Utenze domestiche : 86,20%;

- Utenze non domestiche : 13,80 %;

2) Di approvare per l'anno 2019 le tariffe sui rifiuti e sui servizi nelle misure riportate nell'allegato Piano Finanziario che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A) e che i costi diretti e indiretti, al netto di quelli amministrativi, sono contenuti nel Piano Economico- finanziario redatto dalla società che gestisce il servizio (Allegato B).

3) Di dare atto che dal Piano finanziario e relative tariffe risulta che:

- il costo complessivo del servizio per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2019, fatti salvi scostamenti da rendicontare mediante consuntivo ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del DPR 158/1999, risulta pari a circa euro 682.503,07 al netto dell'imposta provinciale;

- la copertura del costo del servizio è per il 100 % a carico dell'utenza, ai sensi di quanto disposto dalla legge;

4) Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1 gennaio 2019;

5) Di stabilire solo limitatamente all'anno 2019, a parziale modifica dell'art. 36 comma 1, le rate di versamento della TARI nel seguente modo:

- prima rata entro il 15 Aprile 2019 (acconto pari ad 1/4 dell'importo dell'anno 2018);
- seconda entro il 31 Maggio 2019; (acconto pari ad 1/4 dell'importo dell'anno 2018)
- terza rata entro il 31 Luglio 2019; (50% del saldo di tariffa 2019)
- quarta rata entro il 30 Settembre 2019; (50% del saldo di tariffa 2019)

6) Di dare atto, quindi, che per il 2019 le rate di Luglio e Settembre sono relative al saldo complessivo di quanto restante a carico di ogni utente sulla base della tariffe definitivamente approvate e deliberate per l'anno 2019 e che è consentito il versamento a saldo anche in unica soluzione entro il 31 Luglio 2019;

7) Di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota massima del 5% deliberata dalla Provincia di Lecce;

8) di dare atto, altresì che il comune predisporre e invia ai contribuenti il modello di pagamento del tributo che secondo le modalità previste dal regolamento vigente;

9) i trasmettere il presente atto agli Organi competenti per materia e per gli adempimenti di competenza;

10) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione"

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione resa per alzata di mano, riportante n. 8 (otto) voti favorevoli e n. 3 (tre) contrari (SANTORO William Marco, DE GIORGI Giovanni e ROMANO Maurizio):

D E L I B E R A

di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to LANZILOTTO Daniele Rocco

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line del Comune di Corsi in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Corsi, 02/04/2019

IL MESSO COMUNALE

F.to Umberto D'AUTILIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Corsi.

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Corsi, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Benvenuto BISCONTI